Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Governo Italiano

FSE per il tuo futuro
Programmi operativi nazionali
per la formazione e l'occupazione

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale

Progetto "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione

3.2 - 4 Linee Guida Parere Tecnico attestante la qualifica e l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola e Parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona

Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo rurale
Tavolo di coordinamento degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (UPA)

Giugno 2015

Formez PA

INDICE

Premessa 3
1. Parere Tecnico attestante la qualifica e l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola 3
2. Documentazione richiesta 4
3. Procedura di rilascio e tempistica 5
4. Istruttoria 6
5. Ruolo degli Enti Locali e dei SUAP 6
6. Parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona (Parere Serre) 7
7. Documentazione richiesta 8
8. Procedura di rilascio e tempistica 9
9. Istruttoria 9
10. Criticità 10
ALLEGATI 11
Allegato 1: Riferimenti normativi Certificazione attestante l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola 12
Allegato 2: Modello di domanda per la richiesta dell'attestato di idoneità tecnico produttiva e di qualifica di I.A.P 22
Allegato 3: L.R. n.19 dell'11/09/1986 24
Allegato 4: Art. 59 della L.R. n.1/2005 25
Allegato 5: Circolare del Dirigente del Sevizio Agricoltura del 09/12/2010 prot. n. 0119293 26
Allegato 6: D.G.R. n. 416 del 10/03/2011 29
Allegato 7: D.G.R. n. 107 del 23/01/2012 37
Allegato 8: D.G.R. n. 732 del 23/04/2012 45
Allegato 9: Circolare del Dirigente del Servizio Agricoltura del 16/07/2012 prot. n. 56564 48
Allegato 10: Nota del dirigente del Servizio Agricoltura del 23/04/2015 prot. n. 31961 50
Allegato 11: Modello di domanda per la richiesta del parere sulla idoneità dell'intervento 53

Premessa

Le presenti Linee guida sono il risultato dell'attività svolta dal gruppo di lavoro costituitosi all'interno del Tavolo di coordinamento degli UPA, coordinato da FORMEZ PA nell'ambito del Progetto "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione". Le Linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro e successivamente condivise con tutto il Tavolo di coordinamento che le ha approvate.

Al gruppo di lavoro hanno partecipato i dirigenti degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura e le p.o. "Strutture Agricole".

Le indicazioni contenute nel presente documento si sono rese necessarie al fine di uniformare le procedure istruttorie e di rilascio presso gli UPA nonché chiarire alcuni aspetti di dettaglio frequentemente oggetto di diverse interpretazioni.

1. Parere Tecnico attestante la qualifica e l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola

Agli UPA compete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 punto 3 comma a) del DPR 380/2001 il rilascio, su richiesta e quando se ne dovessero riscontrare le condizioni, delle attestazioni finalizzate a ottenere l'esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione in zona agricola, attestanti sia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e sia l'idoneità tecnico-produttiva degli annessi rustici e dei complessi produttivi agricoli, ivi compresi le residenze funzionali alla conduzione dell'azienda.

L'istanza dovrà essere presentata all'UPA competente per territorio, ai sensi del DPR 160/2010, direttamente dai SUAP o, in mancanza, dal Comune ove verranno realizzate le opere.

Per ottenere l'attestazione di idoneità tecnico produttiva il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

<u>Requisiti soggettivi</u>

- COLTIVATORI DIRETTI iscritti nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;
- IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI iscritti nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura;
- SOCIETÀ DI PERSONE, nonché SOCIETÀ DI CAPITALI, COOPERATIVE E CONSORTILI qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 del codice civile e siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 punto 3 del D.L. n.99 del 29/03/2004, modificata dall'art.1 del D.L. n. 101 del 27/05/2005.

Agli aspiranti IAP (soggetti individuali o società) ai sensi del punto 5-ter dell'art.1 del D.Lgs. n.101 del 27/0572005 si può temporaneamente riconoscere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 del dell'art.1 del predetto D.Lgs. purché abbiano presentato istanza di riconoscimento alla Regione. Gli aspiranti IAP devono essere iscritti all'apposita gestione dell'I.N.P.S. e si devono impegnare a dimostrare il possesso dei requisiti di Legge entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento di IAP pena la decadenza dei benefici conseguiti.

Gli aspiranti IAP, così definiti, possono richiedere il parere attestante l'idoneità tecnico produttiva dei complessi agricoli da realizzarsi in zona agricola.

<u>Requisiti oggettivi</u>

- Idonea proporzione tra cubatura dei depositi/magazzini/locali lavorazione prodotti agricoli

aziendali e le caratteristiche quantitative e qualitative delle produzioni aziendali e/o delle attrezzature da allocare e/o del tipo di produzioni aziendali e delle lavorazioni da effettuare (trasformazione, condizionamento, allevamento, ecc.).

- Idonea proporzione fra le U.F. prodotte in azienda e il numero di capi che si intende mantenere in azienda per gli allevanti destinati alla produzione di latte o carne (ovini, bovini, suini, pollame) o per gli allevamenti di galline ovaiole (o animali similari) per la produzione di uova.
- Congruenza tra l'ordinamento colturale praticato e/o attività di allevamento e la necessità dell'imprenditore dello stabile insediamento in loco.
- Corrispondenza delle caratteristiche costruttive della residenza con quelle previste dall'edilizia economica e popolare. Tale verifica consiste, per le residenze, nella acquisizione dell'attestato comunale di conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e di rispondenza alle caratteristiche di edilizia economica e popolare.

2. Documentazione richiesta

- Richiesta di attestazione di idoneità tecnico produttiva e riconoscimento della qualifica di IAP, in carta semplice, presentata dal Comune, SUAP, SUE o altro Ufficio preposto;
- Elaborati progettuali in PDF, regolarmente timbrati e firmati da tecnico abilitato (disegni tecnici delle opere da realizzare, opportunamente quotati). Le tavole di progetto devono indicare l'ubicazione "sul catastale" e la destinazione d'uso dei fabbricati da realizzare, di quelli esistenti, nonché la prevista allocazione interna delle macchine, delle attrezzature, delle scorte, ecc. e di quant'altro in possesso dell'azienda necessario al normale svolgimento dell'attività agricola aziendale. Qualora il formato degli elaborati sia superiore al formato A3, si dovranno trasmettere 2 copie in forma cartacea. Gli elaborati dovranno pervenire, con parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia dell'opera. Per le residenze dovrà essere allegato il parere di conformità alle norme di edilizia economica e popolare;
- Estratto contributivo INPS aggiornato, qualora non ci sia un accordo con le Sedi provinciali dell'INPS;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  > La consistenza e i dati catastali e lo stato d'uso dei fabbricati aziendali di cui già dispone l'azienda;
  > La regolare iscrizione alla Camera di Commercio (con indicazione della data di iscrizione e la tipologia di attività) nella sezione speciale, riportando il numero REA;
  > La qualifica (IAP e/o CD) posseduta e la data di iscrizione;
  > La composizione media della stalla in relazione a quanto riportato nel Registro di stalla.
- Per le imprese individuali: Copia conforme all'originale delle dichiarazioni dei redditi del richiedente relative agli ultimi due anni.
- Per le società copia delle dichiarazioni dei redditi della società e del richiedente la qualifica di IAP per la società relative agli ultimi due anni
- Copia di un documento di riconoscimento
- DMAG operai ultimi due anni
- Relazione tecnico-agronomica a firma di un tecnico agricolo abilitato, controfirmata dal richiedente contenente:
  1. Notizie relative all'azienda (generalità della Ditta, agro, località, ubicazione dei terreni, titolo di possesso o conduzione);
  2. Superficie aziendale complessiva (insieme dei terreni condotti e coltivati a qualsiasi titolo) come riportati nel fascicolo aziendale AGEA;

3. Destinazione produttiva, ordinamento colturale, produzioni;
4. Mezzi agricoli regolarmente riportati nel Fascicolo U.M.A. e attrezzature possedute dall'azienda;
5. Per le aziende zootecniche il numero dei capi allevati e le unita foraggere prodotte in azienda;
6. Eventuali strutture fondiarie esistenti e loro stato d'uso nonché la possibilità di ristrutturarle per renderle funzionali alle nuove esigenze;
7. Finalità che si intendono conseguire, ovvero descrizione delle motivazioni che rendono necessaria la realizzazione di nuovo/i fabbricato/i piuttosto che, eventualmente recuperare la funzionalità di eventuali fabbricati esistenti;
8. Rapporto fra le produzioni aziendali e la dimensione delle strutture da realizzare;
9. Conformità degli interventi con i piani e programmi di sviluppo rurale;
10. Gli sbocchi commerciali delle produzioni, sia in filiera corta che lunga;
11. Gli impatti socio economici nella zona.

La richiesta di attestato deve essere inviata via pec unitamente a tutta la documentazione (vedi tabella riferimenti Pec e postali).

In attesa che gli Uffici si dotino della necessaria strumentazione hardware e software, le copie degli elaborati progettuali dovranno pervenire in via cartacea, vidimate e con attestazione di rispondenza alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e alle caratteristiche previste dall'edilizia economica e popolare (per le residenze).

Riferimenti PEC e postali

Ufficio	PO responsabile	Indirizzo PEC e indirizzo mail	Indirizzo postale	Telefono e fax
UPA Bari	Rocco Dinatale	struttura.upa.ba@pec.rupar.puglia.it r.dinatale@regione.puglia.it	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 Bari	0805405277 0805409587
UPA Brindisi	Cosimo Taurisano	upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it c.taurisano@regione.puglia.it	Via Torpisana, 120 - 72100 Brindisi	0831 544314 0831 544800
UPA Foggia	Matteo Primo Borrelli	upa.foggia@pec.rupar.puglia.it m.borrelli@regione.puglia.it	Piazza U. Giordano, 1 - 71100 Foggia	0881 706523 0881 706912
UPA Lecce	Pasquale Giordano	upa.lecce@pec.rupar.puglia.it p.giordano@regione.puglia.it	Viale Aldo Moro - 73100 Lecce	0832 373400 0832 373890
UPA Taranto	Luciano Albano	struttureagricole.upa.ta@pec.rupar.puglia.it l.albano@regione.puglia.it	Via Tirrenia, 4 - 74100 Taranto	099 7307557 099 7307700 099 7307546

3. Procedura di rilascio e tempistica

Pervenuta la richiesta di attestato di idoneità all'UPA competente, il dirigente la assegna al funzionario competente (RUP del procedimento) affinché, verificata la completezza della documentazione prodotta, proceda con l'esame della stessa. Contestualmente il dirigente affida alla P.O. competente la copia della domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dell'attestato di qualifica di I.A.P.

Ove l'attestato di idoneità venga rilasciato a soggetto a cui è stata riconosciuta la qualifica provvisoria di IAP ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.Lgs 101/05, il SUAP o il Comune richiedente l'attestato di idoneità, dovrà trasmettere all'UPA competente, entro i 2 anni dal rilascio dell'attestazione di idoneità, la dichiarazione dei redditi dell'ultimo biennio con estratto INPS aggiornato. Per le società dovranno essere trasmesse le copie delle dichiarazioni dei redditi della

società e del rappresentante legale o socio dell'ultimo biennio. L'UPA, ricevuta la suddetta documentazione invierà l'attestazione definitiva di IAP al SUAP o al comune richiedente.

Ove lo ritenga necessario, l'Ufficio può effettuare accertamenti in loco e redigere apposito verbale firmato dall'istruttore.

Il provvedimento finale contenente il riferimento al riconoscimento di qualifica e alla idoneità tecnico economica delle opere da realizzare sarà firmato dalle P.O. interessate e dal dirigente dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura. Come da Determina del Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale n. 417 del 27/11/2014, pubblicata sul BURP del 04/12/2014, il parere tecnico attestante la qualifica e l'idoneità tecnico produttiva per l'intervento edilizio in zona agricola della qualifica di IAP sarà rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Istruttoria

Ricevuta l'istanza la P.O. Strutture, responsabile del procedimento, dopo aver inviato all'ente richiedente la comunicazione di avvio del procedimento contenente:

- il responsabile del procedimento di rilascio dell'attestazione di idoneità tecnico produttiva e del responsabile per il rilascio dell'attestazione di IAP
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento
- l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti
- i rimedi verso l'inerzia,

inoltrerà richiesta di attestazione IAP alla P.O. competente allegando copia della domanda pervenuta e di tutta la documentazione necessaria a fargli esprimere il parere.

L'eventuale richiesta di documenti integrativi dovrà essere inviata all'Ente richiedente, via pec o per posta raccomandata, da parte del competente responsabile del procedimento assegnando 30 giorni per la trasmissione della documentazione carente. Trascorso tale termine, in mancanza di riscontro, l'istanza dovrà essere archiviata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, L. 241/1990, l'ufficio competente deve preventivamente comunicare all'interessato l'eventuale esito negativo di un'istanza, prima dei termini di conclusione del procedimento. L'interessato può presentare memorie o richiedere audizione nei 10 giorni precedenti il termine di conclusione del procedimento. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di un provvedimento negativo.

In caso di istruttoria positiva sarà predisposto un unico atto con il quale si attesta il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, rilasciando l'idoneità tecnico-produttiva degli annessi rustici e dei complessi produttivi agricoli, ivi compresi le residenze a firma dell'istruttore, dei due responsabili delle P.O. coinvolte e del dirigente.

L'attestazione sarà inviata via pec all'Ente richiedente unitamente alla copia dell'elaborato vidimato dall'Ufficio. Nelle more dell'adeguamento tecnico della strumentazione l'inoltro degli elaborati tecnici avverrà a mezzo posta.

5. Ruolo degli Enti Locali e dei SUAP

Si precisa che la regolamentazione dello *ius aedificandi* spetta all'Ente Locale sulla base dei vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi; l'Ente locale potrà rilasciare a titolo oneroso i permessi richiesti anche a soggetti privi dell'attestazione di idoneità.

A supporto di tale tesi si rimanda alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 5446 del 24/09/2003 che recita: "***la certificazione dell'Ispettorato provinciale (oggi U.P.A.) attestante la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale (oggi I.A.P.) riguarda esclusivamente la gratuità o meno della concessione, mentre non è da considerare come un elemento costitutivo della edificabilità nelle zone agricole E1; è pertanto illegittimo il diniego di rilascio di una concessione edilizia ai sensi della medesima norma motivato con riferimento al fatto che mancava detta certificazione, nel caso in cui la concessione sia stata chiesta a titolo oneroso***".

Per le aziende agricole che esercitano anche l'attività agrituristica, regolamentata dalla L.R. 42/2013 e dalla DGR n. 1399 del 27/06/2014, l'attestazione di idoneità tecnica potrà essere richiesta esclusivamente per le opere necessarie alla conduzione dell'azienda agricola.

Gli atti autorizzativi e le relative istruttorie riguardanti l'attività agrituristica, ed eventuali modificazioni e ampliamenti della stessa, sono di competenza degli Enti Locali, come disciplinato dalle norme su citate.

6. Parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona (Parere Serre)

Agli UPA compete (ai sensi dell'art. 6 punto 1 della L.R. 19/86 e della L.R. n.01/2005, Disciplina urbanistica per la realizzazione delle serre in zona agricola) il rilascio del parere "*sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*" per la realizzazione di serre in zona agricola.

Il rilascio del parere favorevole è inoltre condizionato all'esclusivo uso agricolo dei manufatti, secondo quanto stabilito al punto 2 dello stesso articolo, che recita "*gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*".

Sono altresì valutati i disposti dei commi 1 e 2 dell'art.2 della suddetta Legge in cui si evince che le serre "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro e materiali similari*" al fine di realizzare "*un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura, umidità*" e permettano la produzione agricola (ortofloricola e vivaistica).

La realizzazione delle serre fotovoltaiche in zona agricola è disciplinato dalla Legge 19/86 ed integrata dalla DGR 416 del 10/03/2011 e dalla DGR 103 del 23/01/2012 che prevedono specifici requisiti. Nel caso venga richiesta la trasformazione da serre in serre fotovoltaiche è necessario acquisire specifico parere dell'UPA competente per territorio.

L'istanza dovrà essere presentata all'UPA competente per territorio, ai sensi del DPR 160/2010, direttamente dai SUAP o, in mancanza, dal Comune ove verranno realizzate le opere.

Per ottenere il parere sull'idoneità tecnica dell'intervento il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

<u>Requisiti soggettivi</u>

- Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda quale soggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

<u>Requisiti oggettivi</u>

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della L.R. 19/86, come modificato dall'art. 59 della L.R. 1/2005,

- La realizzazione delle serre deve essere indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona ivi comprese le produzioni orto-

floro-vivaistiche, le produzioni frutticole, funghicole e quelle finalizzate all'ottenimento di biomassa;

- La superficie sottostante la copertura delle serre deve essere idonea a sviluppare una produttività e una redditività agricola superiori, a parità di superficie e coltura, a quella in campo aperto;
- Le serre devono essere realizzate con materiale che assicuri la trasparenza delle coperture;
- La disponibilità della risorsa idrica (vasche di raccolta, pozzo artesiano, rete consortile);
- Per le serre fotovoltaiche, le argomentazioni riportate nella relazione agronomica e le documentazioni di carattere tecnico-scientifiche prodotte devono motivare il superamento del limite della percentuale di copertura (fissato al 25%), in in funzione delle produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche di qualità che si intendono realizzare.

7. Documentazione richiesta

- Richiesta di parere, in carta semplice, presentata dal Comune, SUAP, SUE o altro Ufficio preposto;
- Elaborati progettuali in PDF, regolarmente timbrati e firmati da tecnico abilitato (disegni tecnici delle opere da realizzare, opportunamente quotati). Le tavole di progetto devono indicare l'ubicazione "sul catastale" e la destinazione d'uso dei fabbricati da realizzare, di quelli esistenti, nonché la prevista allocazione interna delle macchine, delle attrezzature, delle scorte, ecc. e di quant'altro in possesso dell'azienda necessario al normale svolgimento dell'attività agricola aziendale. Qualora il formato degli elaborati sia superiore al formato A3, si dovranno trasmettere 2 copie in forma cartacea. Gli elaborati dovranno pervenire, con parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia dell'opera.
- Dimostrazione della disponibilità della fonte irrigua;
- Relazione tecnico-agronomica a firma di un Agronomo abilitato o figura equipollente contenente:
  1. Notizie relative all'azienda (generalità della Ditta, agro, località, ubicazione dei terreni;
  2. Superficie aziendale complessiva (insieme dei terreni condotti e coltivati a qualsiasi titolo);
  3. Destinazione produttiva, ordinamento colturale, produzioni;
  4. Eventuali strutture fondiarie esistenti;
  5. Finalità che si intendono conseguire;
  6. Conformità degli interventi con i piani e programmi di sviluppo rurale;
  7. Gli sbocchi commerciali delle produzioni, sia in filiera corta che lunga;
  8. La disponibilità della risorsa idrica della zona;
  9. Gli impatti socio economici nella zona.
- Per le serre fotovoltaiche è necessario allegare la documentazione prevista nella Circolare 1/2012 approvata con DGR 107/2012;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sia dichiarata:
  - la regolare iscrizione alla Camera di Commercio (con indicazione della data di iscrizione e la tipologia di attività) nella sezione speciale riportando il numero REA
- Copia documento di riconoscimento.

La richiesta di attestato sarà inoltrata via pec unitamente a tutta la documentazione.
In attesa che gli Uffici si dotino della necessaria strumentazione hardware e software le copie degli elaborati progettuali dovranno pervenire in via cartacea, vidimate e con attestazione di conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Riferimenti PEC e postali

Ufficio	PO responsabile	Indirizzo PEC e indirizzo mail	Indirizzo postale	Telefono e fax
UPA Bari	Rocco Dinatale	struttura.upa.ba@pec.rupar.puglia.it r.dinatale@regione.puglia.it	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 Bari	0805405277 0805409587
UPA Brindisi	Cosimo Taurisano	upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it c.taurisano@regione.puglia.it	Via Torpisana, 120 - 72100 Brindisi	0831 544314 0831 544800
UPA Foggia	Matteo Primo Borrelli	upa.foggia@pec.rupar.puglia.it m.borrelli@regione.puglia.it	Piazza U. Giordano, 1 - 71100 Foggia	0881 706523 0881 706912
UPA Lecce	Pasquale Giordano	upa.lecce@pec.rupar.puglia.it p.giordano@regione.puglia.it	Viale Aldo Moro - 73100 Lecce	0832 373400 0832 373890
UPA Taranto	Luciano Albano	struttureagricole.upa.ta@pec.rupar.puglia.it l.albano@regione.puglia.it	Via Tirrenia, 4 - 74100 Taranto	099 7307557 099 7307700 099 7307546

8. Procedura di rilascio e tempistica

Pervenuta la richiesta di parere all'UPA, il dirigente la assegna al funzionario competente (RUP del procedimento) affinché, verificata la completezza della documentazione prodotta, proceda con l'esame della stessa.

Ove lo ritenga necessario, l'Ufficio può effettuare accertamenti in loco e redigere apposito verbale firmato dall'istruttore.

Il provvedimento finale, contenente il riferimento al verbale, sarà firmato dalla P.O. e dal dirigente dell'Ufficio.

Come da Determina del Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale n. 417 del 27/11/2014 pubblicata sul BURP del 04/12/2014, il rilascio del parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona (parere serre) rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

9. Istruttoria

Ricevuta l'istanza la P.O. Strutture, responsabile del procedimento, invia all'ente richiedente la comunicazione di avvio del procedimento contenente:

- il responsabile del procedimento
- la data entro la quale deve concludersi
- l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti
- i rimedi verso l'inerzia.

L'eventuale richiesta di documenti integrativi dovrà essere inviata all'Ente richiedente, via pec o per posta raccomandata, da parte del responsabile del procedimento assegnando 30 giorni per la trasmissione della documentazione carente. Trascorso tale termine, in mancanza di riscontro, l'istanza dovrà essere archiviata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, L. 241/1990 e al fine di ridurre al minimo il contenzioso e consentire la valutazione più corretta delle istanze, l'ufficio competente deve preventivamente comunicare all'interessato (dopo avere effettuato l'istruttoria) l'eventuale esito negativo di un'istanza, prima dei termini di conclusione del procedimento. L'interessato può presentare memorie o richiedere audizione nei 10 giorni precedenti il termine di conclusione del procedimento. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di un provvedimento negativo.

L’attestazione sarà inviata via pec all’ente richiedente unitamente alla copia dell’elaborato vidimato dall’Ufficio. Nelle more dell’adeguamento tecnico della strumentazione l’inoltro degli elaborati tecnici avverrà a mezzo posta.

10. Criticità

Premesso che l’art. 59 della L.R. 1/2005 ha ritenuto che le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggio, le cosiddette “avanserre”, quali strutture a servizio delle produzioni serricole, sono da assimilare alle serre e, pertanto, oggetto di richiesta di parere sull’idoneità dell’intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona. Sono da considerarsi annessi alle serre i locali direttamente correlati all’attività produttive svolta nelle serre, come per esempio piccoli locali adibiti ad alloggio di specifiche macchine per la fertirrigazione, l’osmosi inversa, le caldaie, le celle frigo,ecc.

Gli annessi non rientranti nelle tipologie sopra identificate sono considerati annessi rustici o complessi produttivi agricoli e pertanto la regolamentazione dello ius aedificandi spetta all’Ente Locale sulla base dei vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Tali strutture, qualora abbiano i requisiti, possono beneficiare dell’esonero degli oneri di urbanizzazione previsti dal D.P.R. 380/01.

Ove il corpo fondiario che ospita le serre sia inferiore a 4000 metri quadri il limite del 75% della copertura non si applica. In questo caso possono essere considerate serre anche strutture che hanno una sola parete di sostegno o di contenimento in muratura di altezza non superiore a 3 metri.

ALLEGATI

Indice

Allegato 1: Riferimenti normativi Riferimenti normativi Certificazione attestante l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola 12
Allegato 2: Modello di domanda per la richiesta dell'attestato di idoneità tecnico produttiva e di qualifica di I.A.P 22
Allegato 3: L.R. n.19 dell'11/09/1986 24
Allegato 4: Art. 59 della L.R. n.1/2005 25
Allegato 5: Circolare del Dirigente del Sevizio Agricoltura del 09/12/2010 prot. n° 0119293 26
Allegato 6: D.G.R. n. 416 del 10/03/2011 29
Allegato 7: D.G.R. n. 416 del 10/03/2011 37
Allegato 8: D.G.R. n. 732 del 23/04/2012 45
Allegato 9: Circolare del Dirigente del Servizio Agricoltura del 16/07/2012 prot. n. 56564 48
Allegato 10: Nota del dirigente del Servizio Agricoltura del 23/04/2015 prot. n. 31961 50
Allegato 11: Modello di domanda per la richiesta del parere sulla idoneità dell'intervento 53

Allegato 1: Riferimenti normativi Certificazione attestante l'idoneità tecnico-produttiva per intervento edilizio in zona agricola

- D.P.R. 380/2001 art.17 punto 3 a);
- L. n. 10/77 art.9 punto 1 a);
- L. R. n. 6/79 art. 9 comma 4 e 5 con modifiche e integrazioni L.R. n. 66/79;
- D.L. n. 99/2004 art.1;
- D.L. n. 101/2005 art.1;
- Sentenza del Consiglio di Stato Sez. 5 n.5446 del 24/09/2003;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239
(Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

Art. 17 (L)

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
   a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

   b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

   c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

   d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

   e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Legge 27 gennaio 1977, n. 10
Norme in materia di edificabilità dei suoli
art. 9 Concessione gratuita
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

3. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Legge regionale n.6/1979 e Legge regionale n. 66/1979 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilità dei suoli"

Adempimenti regionali per l' attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977

Art. 9

Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A. (8) .

Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all'*art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l'edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno. (9)

Il contributo di cui all'*art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art. 9 della citata legge (10).

La concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge (11).

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (Testo Unico approvato con *R.D. 28 aprile 1938, n. 1165* e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva (12).

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all'*art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153*, ovvero effettuata - indipendentemente dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d'uso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonché di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamità non sono subordinati al P.P.A.

Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è possibile anche l'edificazione autorizzata ai sensi dell'*art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457* (14).

(8) Titolo così sostituito dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.
(9) Comma aggiunto dal secondo comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.
(10) Comma aggiunto dal secondo comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.
(11) Comma così sostituito dal terzo comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.
(12) Comma così sostituito dal quarto comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.
(13) Comma aggiunto dal quinto comma dell'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66*.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38"
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2004

Art. 1.

Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2005

Art. 1

Imprenditore agricolo professionale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «società» è soppressa;

b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta da gli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera *b)* è soppressa;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le società cooperative,»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-*bis*. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.».

3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:
«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*bis*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*ter*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-*quater*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*quinquies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.»

Consiglio di Stato sez. V – sentenza 24 settembre 2003 n. 5446onsiglio di Stato sez. V – sentenza 24 settembre

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8650 del 1997 proposto dal Comune di Noicattaro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso l'avv. G. Recchia in Roma, corso Trieste 88;

CONTRO

i signori Raffaele e Michele Cirillo, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Labellarte, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Caiaffa in Roma, via Flaminia, n. 388;
per l'annullamento della sentenza del TAR Puglia, sez. prima di Bari, n. 376 del 30 maggio 1997 ;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I signori Raffaele e Michele Cirillo presentarono al Comune di Noicattaro istanza per il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di manufatti in zona agricola. L'istanza venne respinta dal sindaco con provvedimento 24 maggio 1995, n. 9446, in quanto, " in assenza dell'attestato di idoneità tecnico produttiva di cui alle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979, i manufatti risultano non conformi alle destinazioni consentite nelle zone agricole E 1". Gli interessati, che in precedenza si erano rivolti all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste della regione Puglia, ottenendone l'avviso (nota del 30 novembre 1994 n. 23.446) che detto parere non fosse necessario "in quanto la concessione edilizia de qua era stata richiesta a titolo oneroso", hanno impugnato il diniego sindacale davanti al Tar della Puglia, che, con la sentenza specificata in rubrica, ha accolto il ricorso.

Contro la sentenza propone appello il Comune di Noicattaro, il quale prospetta la falsa applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 6 del 1979 e successive modificazioni.

L'appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all'epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.

Resistono all'appello i ricorrenti di primo grado, che contestano la fondatezza delle tesi avversarie e concludono per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'appello proposto dal Comune di Noicattaro è infondato.

L'articolo 9 della legge regionale Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, che disciplina gli interventi consentiti nelle zone agricole al di fuori del piano particolareggiato di attuazione, dopo aver affermato che quest'ultimo strumento " può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle prevision della strumentazione urbanistica vigente" chiarisce come " la onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l'edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno."

Aggiunge poi che " il contributo di cui all'art. 3 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art. 9 della citata legge." A

tale riguardo, la norma regionale afferma ulteriormente che " la concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10" e inoltre che " la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge" e che " gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva."

Si tratta, in vero, di una norma scritta in maniera confusa, in quanto unisce aspetti sostanziali circa l'edificabilità delle aree ad aspetti procedimentali attinenti alla onerosità ovvero alla gratuità della concessione edilizia. Tante volte che, nel caso di specie, i due uffici pubblici coinvolti nel procedimento, hanno interpretato la norma in maniera diametralmente opposta. L'assessorato regionale all'agricoltura e foreste della regione Puglia, l'ha interpretata nel senso che la certificazione dell'ispettorato provinciale riguardi esclusivamente la gratuità o meno della concessione, mentre il sindaco di Noicattaro nel senso che il rilascio dell'attestato di idoneità tecnico produttiva sia un elemento costitutivo della edificabilità in quanto qualifica l'opera progettata con riferimento alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1.

Ad avviso del collegio appare coerente con il sistema solo l'interpretazione data dalla Regione Puglia, sulla cui base era basato il ricorso di primo grado accolto dal Tar. Infatti, la distinzione tra l'urbanistica e l'edilizia sta, oltre che ovviamente nella diversità degli oggetti che sono disciplinati dalle norme, nel carattere dei rispettivi procedimenti, posto che il principio fondamentale che governa il settore, facilmente ricavabile dalla legislazione dello Stato, stabilisce che " gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti danno luogo ad un procedimento complesso, ad elevata discrezionalità, "(Corte costituzionale 12 febbraio 1996, n. 26), mentre " la concessione edilizia è un provvedimento di controllo di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nella zona e, come tale, ha natura vincolata e non discrezionale" (Consiglio Stato sez. V, 10 gennaio 1997, n. 28).

Ora, l'interpretazione seguita dall'appellante si pone in contrasto con principio sopra riferito, in quanto, sia pur dietro lo schermo della discrezionalità tecnica attribuita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, trasferisce il momento della discrezionalità delle scelte urbanistiche dall'ambito degli strumenti di programmazione urbanistica a quelli del controllo.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2003, con l'intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;

b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo

allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;

c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del d.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

ALLA REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
UFFICIO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA
DI ……
Via _____
CAP _____ Città_____
Pec:_____

Per il tramite del SUAP/SUE/Comune di _____

OGGETTO: Richiesta di attestato di idoneità tecnico produttiva e di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. D.P.R. 380/01 art.17 punto 3 lett. A – ex L. 10/77 art.9 (Legge Bucalossi) - L.R. 66/76 – art. 2 e D.L. n.99/04 art.1 parzialmente modificato dal D.L. n.101 del 27/05/2005.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

del comune di _____

CHIEDE

Ai sensi delle norme in oggetto, che gli venga rilasciata l'attestazione di idoneità di cui all'oggetto occorrente per fruire delle agevolazioni previste dalle Leggi sopra riportate per gli interventi edilizi in zona agricola richiesti dal sig _____ , nato/a _____il _____, e residente a _____ in via_____, nella veste di titolare della ditta omonima C.F. _____, Partita I.V.A. _____, o Rappresentante Legale della ditta _____ _____con sede legale a _____ in via _____, Partita I.V.A._____, pec _____

Si chiede, inoltre, che l'attestazione venga inviata al seguente indirizzo pec: _____

Luogo e Data _____ IL RICHIEDENTE

_____

Si allegano:

- Elaborati progettuali in PDF, regolarmente timbrati e firmati da tecnico abilitato (disegni tecnici delle opere da realizzare, opportunamente quotati e layouts indicanti, fra l'altro, l'ubicazione "sul catastale" e la destinazione d'uso dei fabbricati da realizzare e di quelli esistenti, nonché la prevista allocazione interna delle macchine, delle attrezzature, scorte etc…, e di quant'altro in possesso dell'azienda necessario al normale svolgimento dell'attività agricola aziendale. Qualora il formato degli elaborati sia superiore all'A3, dovranno essere trasmesse 2 copie in forma cartacea. Gli elaborati dovranno pervenire, con parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia dell'opera. Per le residenze dovrà essere allegato il parere di conformità alle norme di edilizia economica e popolare.
- Estratto contributivo I.N.P.S. aggiornato;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sia dichiarata:
  - la consistenza ed i dati catastali e lo stato d'uso dei fabbricati aziendali di cui già dispone l'azienda;
  - la regolare iscrizione alla Camera di Commercio (con indicazione della data di iscrizione e la

tipologia di attività) nella sezione speciale riportando il numero REA
- la qualifica (IAP e CD) posseduta e la data di iscrizione
- Composizione media della stalla in relazione a quanto riportato nel Registro di stalla.

- Per le impr ese indi viduali: C opia c onforme a ll'originale de lle dichiarazioni de i r edditi de l richiedente relative agli ultimi due anni.
- Per le società copia delle dichiarazioni dei redditi della società e del richiedente la qualifica degli ultimi due anni
- Copia dei contratti di fitto registrati
- Copia documento di riconoscimento
- DMAG operai
- Relazione t ecnico-agronomica a f irma di un tecnico agricolo abilitato, controfirmata d al richiedente contenente:
  1. Notizie r elative a ll'azienda (generalità de lla D itta, agro, località, ubicazione de i te rreni, titolo di possesso o conduzione;
  2. Superficie aziendale complessiva (insieme dei terreni condotti e coltivati a qualsiasi titolo) regolarmente riportati nel fascicolo aziendale AGEA;
  3. Destinazione produttiva, ordinamento colturale, produzioni;
  4. Mezzi a gricoli r egolarmente r iportati n el F ascicolo U .M.A, e d a ttrezzature pos sedute dall'azienda;
  5. Per le aziende zootecniche il numero dei capi allevati, le unita foraggere prodotte in azienda;
  6. Eventuali strutture fondiarie esistenti;
  7. Finalità c he s i i ntendono c onseguire, ovv ero d escrizione delle m otivazioni c he r endono necessaria la realizzazione di nuovo/i fabbricato/i piuttosto che, eventualmente recuperare la funzionalità di eventuali fabbricati esistenti;
  8. Rapporto fra le produzioni aziendali e la dimensione delle strutture a realizzarsi;
  9. Conformità degli interventi con i piani e programmi di sviluppo rurale;
  10. Gli sbocchi commerciali delle produzioni, sia in filiera corta che lunga;
  11. Gli impatti socio economici nella zona.

L.R. del 11/09/1986 n. 19 (B.U. 03/10/1986 n. 148) Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre. (con le modifiche introdotte dalla L.R. del 12/01/2005 n.1)

Articolo 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la "REALIZZAZIONE" delle serre.

Articolo 2

1. Ai fini della presente legge è considerata " serra" ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità. per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.

Articolo 3

1. I Comuni disciplinano la "realizzazione" delle serre nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative alle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Articolo 4

1. Fino a quando lo strumento urbanistico non disciplini espressamente la "realizzazione" delle serre, queste possono essere realizzate con le caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 2 purché :
1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
3 - le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previsti dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Articolo 5

1. Non è, comunque, consentita la "realizzazione" di serre: a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale; b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del DM 21 novembre 1984; c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Articolo 6

1. Chiunque intenda procedere alla "realizzazione" di serre deve rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, nonché dal parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona rilasciato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura - Ispettorato competente.

2. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

3. Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

Articolo 7

1. La "realizzazione" delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui allo art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Articolo 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2005, n.1

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia"

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19)

1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r. 19/1986 la parola: "costruzione" è sostituita dalla seguente: "realizzazione".

3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purché:

a) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri 4 mila;

b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i 10 metri;

c) le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;

d) le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;

e) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di 3 metri;

f) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Allegato 5: Circolare del Dirigente del Sevizio Agricoltura del 09/12/2010 prot. n° 0119293

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 030 / 09-12-2010 n° 0119293

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 030 / 15 DIC. 2010 n° 120938

ai Dirigenti
Uffici Provinciali dell'Agricoltura
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
LORO SEDI

al Dirigente
Servizio Foreste
SEDE

e, p.c. All'Assessore alle Risorse Agroalimentari
SEDE

OGGETTO: Indicazioni riguardanti i pareri di idoneità di competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di serre.

Si riscontrano le note dell'Ufficio provinciale di Taranto nn. prott. 97927 del 18/10/2010 e 100894 del 27/10/2010, inerente l'oggetto, per specificare quanto segue:

come noto, la costruzione delle serre viene disciplinata dalla Legge regionale 11/09/1986 n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

Ai sensi dell'art. 6 della predetta legge regionale, viene richiesto agli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura parere inerente l'"*idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*", funzionale alla relativa autorizzazione da parte del Comune. Come specificato al secondo comma dello stesso articolo "*il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*".

Sulla base del disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2 si evince in modo inequivoco che perché le serre agricole, le quali "*devono avere ... pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*", al fine di realizzare "*un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità*", permettano la produzione agricola (ortofloricola o vivaistica), le medesime devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza della copertura, in quanto anche i "*materiali similari*" devono evidentemente possedere le stesse caratteristiche di trasparenza del vetro.

Lo strumento urbanistico comunale può disciplinare diversamente rispetto ad alcuni caratteri costruttivi (art. 4), tra i quali non rientra tuttavia la natura della copertura.

Italia 70121 Bari
Lung. Nazario Sauro, 45/47
Info
Tel [+39] 080 5405204
Fax [+39] 080 5405204
Mail l.trotta@regione.puglia.it
Web
www.regione.puglia.it

Se ne deduce facilmente che una struttura con copertura di pannelli fotovoltaici o di altri materiali non assimilabili non rientra nelle caratteristiche previste dalla legge regionale 19/86, ma piuttosto ricade in altre diverse tipologie edilizie.

D'altra parte, il terzo comma del citato art. 6 specifica che "non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre". Va aggiunto che nulla è previsto relativamente ad ulteriori pareri richiesti al Servizio Agricoltura per impianti per la produzione di energia da fonte solare da apporre sui tetti delle serre, considerati, ai sensi della normativa vigente "impianti ad edilizia libera".

Per tutto quanto specificato, si ravvisa la necessità, nell'ambito della procedura inerente le valutazioni di competenza connesse all'espressione del previsto parere di idoneità, porre particolare attenzione agli aspetti funzionali previsti dalla norma regionale - al fine di evitare che la produzione agricola possa in alcun modo essere subordinata alla produzione di energia, anche e soprattutto nella fase di successiva copertura dei manufatti con pannelli fotovoltaici, o addirittura esserne compromessa - anche accompagnando il suddetto parere con le relative idonee indicazioni di merito.

In conclusione, con particolare riferimento al criterio dello *"sviluppo agricolo della zona"* una attenta e reale analisi degli impatti relativi alla costruzione di serre destinate a specifiche coltivazioni in un determinato territorio agricolo, si ravvisa l'opportunità di valutare ed indicare:

- la conformità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- gli sbocchi commerciali delle produzioni, sia in filiera corta che lunga;
- la disponibilità della risorsa idrica nella zona e gli eventuali impatti;
- gli impatti socio economici nella zona.

Le valutazioni su elencate saranno tanto più significative quanto maggiore è la rilevanza degli interventi proposti.

Il Funzionario
(Francesco BELLINO)

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dott. Luigi TROTTA)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Giuseppe Mauro FERRO)

Italia 70121 Bari
Lungo Nazario Sauro 45/47

Info
Tel [+39] 080.5405204
Fax [+39] 080.5405204
Mail l.trotta@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it

Allegato 6: D.G.R. n. 416 del 10/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 416

Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere"

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

La normativa relativa alla realizzazione di Fonti energetiche Rinnovabili (FER) ha avuto un notevole impulso legislativo sia a livello nazionale che regionale, da ultimo a livello nazionale con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e con il successivo recepimento regionale con il Regolamento Regionale 30 DICEMBRE 2010, N. 24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia".

Le numerose tipologie e dimensioni degli impianti FER e il crescente positivo utilizzo di FER su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, sia all'interno della stessa Regione che da parte di altri Enti, anche a diverso titolo delegati.

Si ritiene opportuno attraverso i presenti "Indirizzi" offrire alcuni chiarimenti in particolare relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su edifici e su manufatti edilizi.

Ai fini della trattazione degli aspetti sopra indicati, la Circolare è articolata nei seguenti punti:

1. Definizioni
2. Edifici esistenti
3. Edifici di nuova costruzione
4. Serre fotovoltaiche
5. Integrazione con il RR 24/10

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indicazioni per una corretta gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici collocati su edifici, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSì COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE la Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CIRCOLARE

Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere

In relazione alla recente diffusione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su loro pertinenze, e sulla base di diversi quesiti giunti anche da parte di Amministrazioni deputate al rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito.

1. Definizioni:
Innanzi tutto si riportano alcune definizioni contenute nel DM 6 agosto 2010 **"**Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici" che, pur destinate a disciplinare la materia in termini di graduazione degli incentivi, risultano utili ai nostri fini:

a) *"**impianto fotovoltaico realizzato su un edificio"**: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici (…) laddove per edificio si intende (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR 26 agosto 1993, n. 412) "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici". Ai sensi dell'Allegato 2, comma 2, del DM 6 agosto 2010, "non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate". Possono invece rientrare nella definizione di impianti fotovoltaici realizzati su un edificio i moduli installati in qualità di frangisole (Allegato 2 al DM 6 agosto 2010).*

b) *La dizione "**pergole"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.*

c) *La dizione "**pensiline"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.*

d) *La dizione "**tettoie"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.*

e) *Le **serre fotovoltaiche** rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e sono costituite da strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m[1], nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.*

f) ***"impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative"** è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al DM 6 agosto 2010;*

g) *La dizione "**frangisole**" è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.*

[1] Come chiarito nelle "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010", Documento tecnico redatto ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n.181/2010.

Si precisa che le serre non equiparabili ad edificio cui si fa riferimento nella definizione riportata al punto a) sono da intendersi le serre mobili stagionali; si rimanda al punto 4 per maggiori chiarimenti in merito.
Relativamente al termine "pertinenza", più volte riportato, questo è definito dal codice civile agli artt. 817 e 818 e su di esso esiste una cospicua giurisprudenza; sembra tuttavia ormai acclarato l'orientamento che definisce tali *le aree destinate all'effettivo e concreto servizio ed ornamento di un edificio*. In particolare si cita qui la sentenza di corte di cassazione n.28530 del luglio 2009 sulla definizione di "pertinenza urbanistica" : *si tratta di un'opera preordinata ad una effettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato (…) tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede*".

2. Edifici esistenti
Nel caso di edifici e loro pertinenze, dotati di legittimi titoli abilitativi, l'intervento, comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, può essere autorizzato attraverso semplice **comunicazione** nel caso questo sia assimilabile ad attività di edilizia libera, così come definito dall'articolo 11, comma 3, del DLgs 30 maggio 2008, n. 115 e DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, o attraverso denuncia di inizio attività (DIA).
I regimi autorizzativi cui sono soggetti i diversi tipi di interventi così come riassunti al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sono:

12.1. I seguenti interventi sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** (…), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (vale a dire massimo di 200kw);
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

Da quanto detto si evince che, sia nel caso a) che nel caso b) le condizioni devono verificarsi contemporaneamente perché l'intervento possa essere soggetto a semplice comunicazione; in sostanza:
il caso a) comprende tutti gli impianti integrati nei tetti con la stessa inclinazione della falda, con superficie non superiore a quella del tetto e che non interessino nessuno dei beni individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 10 (beni sottoposti a vincolo architettonico) o all'art. 134 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico); sono quindi esclusi gli impianti su copertura piana, qualora evidentemente aventi inclinazione diversa da quella di copertura;

il caso b) comprende tutti gli impianti su edifici esistenti o loro pertinenze, su immobili non ricadenti in zone A *di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 così come perimetrate nei rispettivi strumenti urbanistici vigenti e* limitatamente agli impianti di potenza installata inferiore o uguale a 200 kW.

Da qui si deduce evidentemente che la maggior parte degli impianti fotovoltaici posti sulle coperture piane degli edifici possono essere considerati attività ad edilizia libera e quindi essere soggetti a semplice comunicazione soltanto se gli edifici non ricadono nelle suddette zone A e se la potenza installata non è superiore a 200 kW.

Ai sensi del punto 12.2 dello stesso decreto sono invece autorizzabili con **denuncia di inizio attività** (DIA) le seguenti tipologie:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
(corrispondente, per gli impianti fotovoltaici, a 20 kW).

Riassumendo, nei casi in cui l'installazione di pannelli fotovoltaici avviene con inclinazione diversa dalla copertura, o l'impianto sia integrato ma l'edificio ricada nel campo di applicazione del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione dell'impianto non può essere considerata attività ad edilizia libera e comporta quindi la presentazione di una DIA.
Anche verificandosi il caso di inclinazione uguale alla copertura e potenza non superiore a *200kW* la DIA è richiesta quando si tratti di edifici ricadenti nei centri storici (zone A ai sensi del DM 4 aprile 1968, n. 1444); allo stesso modo è richiesta la DIA per pannelli posti su immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi dell'art. articolo 134, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Inoltre i Comuni le cui zone omogenee "A" e "B" come definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente rientrano in Siti di importanza Comunitaria (SIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) (Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Castellaneta) ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43 CEE, devono rispettare, nell'autorizzazione di fotovoltaico su edifici, quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24/05, ovvero gli interventi su coperture a tetto dovranno essere realizzati in conformità con quanto prescritto da citato regolamento ai fini della verifica della prescritta valutazione di incidenza.

Si rammenta che, in tutti i casi, sia che si tratti di interventi di edilizia libera, sia che si tratti di interventi soggetti a DIA, se questi ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (art. 10 - beni sottoposti a vincolo architettonico o art. 134 - beni sottoposti a vincolo paesaggistico) dovranno comunque acquisire le relative autorizzazioni architettonica e paesaggistica, ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 146 del medesimo Codice. Lo stesso dicasi per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo II e al Titolo III delle NTA del Putt/P i quali dovranno acquisire le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5.01 delle stesse NTA.

In merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, si ricorda che, ai sensi dell'Allegato IV (punto 2, lettera c) alla Parte II del DLgs 152/2006, gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore ad 1 MW" sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA. La normativa regionale in materia di VIA (LR 11/2001 e s.m.i.) stabilisce che le autorità competenti per tale procedura di verifica siano le Province. Inoltre, secondo la legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 contenente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" la soglia di 1 MW a partire dalla quale è necessario sottoporre i progetti alla verifica di assoggettabilità risulta:

1) ***ridotta a 500 kW*** *se gli interventi* ***ricadono anche parzialmente*** *in*
   a. *aree naturali protette ai sensi della L 394/91 e della LR 19/97, e siti della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;*
   b. *beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
   c. *Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;*

d. *zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;*

2) ***ridotta*** *nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 a*

a. ***a 200 kW*** *se l'intervento ricade contemporaneamente anche in una delle tipologie di aree di cui al punto precedente;*

b. ***a 700 kW*** *in tutti gli altri casi;*

3) innalzata *a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*

3. Edifici di nuova costruzione

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati in edifici o manufatti da realizzare ex novo, la verifica di conformità dell'edificio o del manufatto rispetto alla normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica è da considerare comunque presupposto indispensabile per la realizzazione dell'opera.
La previsione o meno di impianti fotovoltaici sulla copertura o in integrazione al manufatto, non può rappresentare un modo per superare la verifica di conformità alla normativa vigente in materia di regolamenti edilizi comunali, strumenti urbanistici e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente.

Tutti i manufatti dovranno, per la loro realizzazione, essere sottoposti al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, essere realizzati conformemente alla disciplina dei Regolamenti edilizi e/o delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti e, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del DLgs 42/2004 o del titolo II e III del Putt/p dovranno dotarsi di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di dare uniformità alle autorizzazioni paesaggistiche, in capo alla Regione e o alle province e ai comuni delegati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale sull'inserimento paesaggistico di tali manufatti, nello specifico:

"impianto fotovoltaico realizzato su un edificio": si richiama la definizione di "fotovoltaico integrato" (DM Sviluppo economico 19 febbraio 2007 come integrato dal DM 6 agosto 2010 **"**Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici") secondo cui *i moduli installati su tetto piano con il baricentro posto non oltre il livello del parapetto perimetrale* costituiscono "impianto parzialmente integrato" . Dunque, ai fini di una migliore integrazione degli impianti con l'edilizia esistente, sia pure in area urbana e al di fuori dei centri storici, onde evitare una proliferazione di superfici riflettenti che possono creare un notevole disturbo visivo, si suggerisce che nella realizzazione di pannelli su coperture piane di edifici esistenti il parapetto raggiunga una quota più elevata rispetto al baricentro del pannello stesso, per consentire un sia pure limitato occultamento; allo stesso modo dovranno essere evitate le installazioni dei pannelli fotovoltaici sui torrini degli edifici.

pergola: si tratta di un manufatto da realizzarsi in area già pavimentata di pertinenza di case unifamiliari per vacanza o in ambito urbano; la estensione in superficie della pergola, essendo funzionalmente legata alla fruizione della abitazione, deve essere commisurata alla sua superficie abitativa; deve inoltre essere strettamente connessa alla abitazione stessa, quindi adiacente o molto prossima alla abitazione e tale da armonizzarsi dal punto di vista architettonico con la costruzione esistente; parte della superficie (non inferiore al 50%) deve comunque essere coperta da rampicanti e/o da altre piante verdi atte a fare ombra nella stagione estiva; i ritti saranno realizzati preferibilmente, se congruenti con l'edificio esistente, in muratura o in tubolare di acciaio (se tale da consentire il peso strutturale dei pannelli) essendo la struttura in legno, spesso utilizzata in modo indifferenziato, del tutto estranea alla tradizione costruttiva locale (fatta eccezione per alcune aree interne del Gargano o dei Monti Dauni);

tettoia: valgono le stesse considerazioni fatte per la pergola, in maniera più rigorosa, considerando la più stretta integrazione fra l'edificio esistente ed il manufatto da realizzarsi. Anche in questo caso la tettoia deve integrarsi con lo stile architettonico della costruzione esistente, oltre che con il paesaggio circostante; la sua estensione sarà commisurata alla estensione della abitazione e ad una ben definita fruizione;

pensiline fotovoltaiche: trattandosi di copertura di parcheggi o di percorsi pedonali, sono da realizzarsi prevalentemente in aree industriali, distributori di carburante o anche in prossimità di strutture ricettive o di edifici pubblici; anche qui deve porsi un problema di inserimento nel paesaggio che, con ogni evidenza, diventa

particolarmente sensibile laddove si tratta di aree non urbanizzate o, come nel caso di alberghi o strutture turistico-ricettive, di aree in cui la fruizione del paesaggio e degli ambienti naturali costituiscono elemento essenziale. Pertanto in tali situazioni una particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo della armonizzazione di tali pensiline nel contesto paesaggistico di riferimento, ponendo cura ai materiali utilizzati, al posizionamento rispetto a visuali paesaggistiche di interesse, alla possibile collocazione in aree verdi, al materiale utilizzato per la pavimentazione;

Risulta evidente che pannelli fotovoltaici installati a due o tre metri dal suolo, che non svolgono alcuna funzione specifica in relazione ad alcun edificio, ma realizzati in aperta campagna, non possono essere autorizzati. Il suolo al di sotto dell'impianto subisce delle alterazioni per quanto attiene al microclima, al ruscellamento superficiale e spesso anche alla morfologia, che interferiscono significativamente con l'uso agricolo, oltre ad aggravare l'impatto visivo e paesaggistico rispetto al posizionamento al suolo. Analogamente, non si dovrà autorizzare l'installazione di pannelli fotovoltaici a due o tre metri dalla copertura dell'edificio.

4. Serre fotovoltaiche

Un breve approfondimento riguarda la tipologia di impianto fotovoltaico realizzato su serre agricole. La Regione Puglia ha previsto con la L.R. 19/86 "*Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"* una specifica disciplina normativa a cui attenersi per la realizzazione di tali strutture. La serra secondo art. 2 comma 1 è "*ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante*", secondo il comma 2 le "serre" "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*", i quali devono evidentemente possedere le stesse caratteristiche di trasparenza del vetro. In particolare l'art. 4 fornisce alcuni parametri dimensionali che devono essere rispettati, laddove la tipologia costruttiva della "serra" non sia specificamente disciplinata nell' ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relativamente alle zone agricole. Lo stesso strumento urbanistico comunale può disciplinare diversamente rispetto ad alcuni caratteri costruttivi, tra i quali non rientra tuttavia la natura della copertura.

L'autorizzazione a realizzare serre deve inoltre rispondere ai requisiti agronomici della citata legge ed essere corredata dal "*parere sulla idoneità dell' intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona"* rilasciato dagli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura della Regione Puglia competenti per territorio. Infatti, come specificato al secondo comma dell'art. 6, *"il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione"*.

Anche per tali costruzioni è necessaria una distinzione:

- nel caso di serra già esistente con i relativi titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla costruzione può ritenersi edilizia libera, sempre che non rientri nelle definizioni prima dette e che non alteri le caratteristiche dimensionali e d'uso relative alla normativa che definisce la serra; con riferimento alle caratteristiche d'uso appare opportuno evidenziare che queste sono direttamente correlate al mantenimento di una elevata capacità agricola della serra intesa, in termini di potenziale produttivo, quale capacità di produzione quanti-qualitativa superiore a parità di condizioni a quella del campo aperto; tale capacità è direttamente influenzata dalla quantità e qualità della luce che attraversa la copertura, che deve essere la maggiore possibile, il più possibile uniforme e garantita per il maggior numero possibile di ore giornaliere;
- nel caso di serra adibita ad uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico, questo deve avvenire nel rispetto della L.R. 19/86 e degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Secondo l'art. 5 della citata legge non è , comunque, consentita la costruzione di serre:

a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del
DM 21 novembre 1984;
c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Per quanto attiene ai titoli abilitativi, il DPR 380/2001 art. 6 definisce i casi di attività edilizia libera, riportando al co e) *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,* (…) *fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.* Tuttavia lo stesso DM Ministero Sviluppo economico del 6 agosto 2010 art. 20 co5 definisce "*serre fotovoltaiche quelle nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla*

floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile".
Le serre fotovoltaiche in quanto "fisse" ed ancorate al terreno con struttura rigida, non possono avere i caratteri di stagionalità di cui al DPR 380 e quindi non possono in alcun modo rientrare nella attività edilizia libera.

5. Integrazione con il Regolamento Regionale 24/2010
Qualsiasi impianto tra quelli richiamati in precedenza deve, inoltre, risultare idoneo alla localizzazione secondo quanto previsto dal recente Regolamento Regionale 24/10 (B.U.R.P. n. 195 31dicembre 2010) intervenuto nella materia individuando le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili." L'inidoneità dell'area alla realizzazione della specifica tipolgia di FER è rilevabile dalla lettura dell'allegato 3 che indica i codici degli impianti di FER, codificati nell'Allegato 2, la cui realizzazione non è consentita per ciascuna area e sito come elencati, e la cui perimetrazione, quando non diversamente specificato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/
Il regolamento all'art. 5 "Norma finale" individua e specifica le tipolgie progettuali e l'ambito temporale di applicazione, prevedendo specifiche deroghe.

Allegato 7: D.G.R. n. 416 del 10/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 107

Circolare n. 1/2012 Criteri-Modalità e Procedimenti Amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre Fotovoltaiche sul territorio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l'art. 12 di tale decreto, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concerne la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

Il Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" all'articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

Il Decreto 5 maggio 2011 ha previsto, in particolare al comma 2 art 14 tariffe incentivanti per impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, stabilendo, tra l'altro, che "al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".

La Regione Puglia con legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" agricole, successivamente modificata dall'art. 59 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1, all'art 2, comma 1 definisce serra "ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante." Con la L.R. n. 1/2005 sono state stabilite ulteriori prescrizioni di carattere edilizio.

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere", approvata con DGR 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti, confermando il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 19/86.

Alla luce di quanto evidenziato, è opportuno disciplinare per la Regione Puglia, in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie su richiamate, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi, e si propone pertanto alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001, nonché della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia"

L'assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di approvare la Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale' costituita da n. 5 facciate, parte integrante del presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CIRCOLARE n. 1/2012

CRITERI, MODALITÀ E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LE REALIZZAZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE SUL TERRITORIO REGIONALE.

La Regione Puglia con legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" agricole, all'art 2, comma 1 definisce serra "ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante." Ulteriori prescrizioni di carattere edilizio sono successivamente state dettate dalla L.R. n. 1/2005.

La legge 19/86 è stata successivamente modificata dall'art. 59 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia", con riguardo agli aspetti urbanistici e alle caratteristiche costruttive e inerenti la realizzazione dell'opera.

Il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 all'allegato 3 ha introdotto, per la prima volta ed ai soli fini del conseguimento degli incentivi del conto energia, all'interno della categoria 'serre' la tipologia 'serre fotovoltaiche', costituite da "*strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*".

Il Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" all'articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

Successivamente, con Decreto 5 maggio 2011 si è previsto che "*al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%*".

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere", approvata con DGR 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti.

Tale circolare ha naturalmente confermato il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 19/86 prevedendo che, a prescindere dal regime autorizzatorio dell'intervento sotto il profilo edilizio – edilizia libera per trasformazione di serre fisse già esistenti ed autorizzate a norma di legge in serre fotovoltaiche, permesso di costruire per nuove serre fotovoltaiche - il procedimento per la realizzazione di una serra fotovoltaica non possa definirsi positivamente, in assenza del favorevole "*parere sulla idoneità dell' intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*" rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Alla luce delle norme nazionali, per la Regione Puglia si rende necessario disciplinare in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie relative alle serre, come dettate dalla L.R. n.

19/86 dalla L.R. n. 1/2005 e dalla Circolare n. 2/2011, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi.

Dovranno comunque essere assunti tutti gli altri eventuali pareri previsti dalle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti, nonché verificato il rispetto del Regolamento Regionale 24/2010.

A. Definizione delle "serre fotovoltaiche e caratteristiche strutturali".

I D.M. definiscono la "serra fotovoltaica" come un "manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno" che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o floricoli e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Il comma 2 art. 2 della citata L.R. 11 settembre 1986, n. 19 specifica che le serre "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*" al fine di realizzare "*un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità*".

Il Decreto 5 maggio 2011 definisce, in particolare, la "serra fotovoltaica" quel manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti. Inoltre, che presenti le seguenti caratteristiche: il manufatto è praticabile in tutta la sua estensione; la struttura del manufatto, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile; l'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 metri; i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti se la loro eventuale rimozione compromette la funzione della serra stessa; il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non è superiore al 50% (art. 14 c. 2).

B. Procedimento per l'autorizzazione di serre fotovoltaiche.

Il procedimento per la realizzazione di serre fotovoltaiche è quello descritto nella L.R. n.19/86, secondo le modalità meglio disciplinate dalla Circolare n.2/2001.

Per la realizzazione di nuove serre fotovoltaiche o la trasformazione di serre esistenti in serre fotovoltaiche è necessario acquisire il parere favorevole "*sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*", di cui all'art. 6 della L.R. 19/86, da parte dell'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Naturalmente il "*rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*" (c. 2, art. 6).

La finalità del parere dell'Ufficio competente del Servizio Agricoltura è quella di accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto.

C. Il parere dell'Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione.

Nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero assicurare alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all'accesso agli incentivi suddetti, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole.

Ed infatti la principale funzione delle serre consiste nel modificare i fattori ambientali in senso più favorevole alle esigenze fisiologiche delle piante, trasformando in calore la luce solare che attraversa la copertura in vetro o in materiali similari, attraverso un meccanismo denominato appunto 'effetto serra'. Attraverso l'effetto combinato di luce e calore in un ambiente confinato, si assicura un notevole incremento delle produzioni rispetto ai risultati conseguibili, nelle medesime condizioni, in campo aperto. La coltivazione in serra consente altresì di destagionalizzare le produzioni, ai fini di un loro maggiore apprezzamento economico sui mercati.

Al fine di assicurare l'effettiva redditizia produzione di qualità realizzata sui terreni sottostanti la copertura, il Servizio Agricoltura dovrà, quindi, preliminarmente valutare che la capacità agricola dell'area coperta in serra - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – risulti effettivamente superiore, a parità di condizioni, a quella che la stessa area svilupperebbe in campo aperto.

Inoltre, è necessario considerare le informazioni tecnico-scientifiche disponibili, dalle quali emergono dati utili a stabilire criteri e requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione a realizzare investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito agricolo, integrando i pannelli fotovoltaici su impianti produttivi serricoli, pur senza pregiudicarne la loro funzione principale, che è quella della coltivazione. Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la superficie interessata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra la funzione principale dell'uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite si intende anche nel caso di copertura di pannelli in zone diverse dal tetto o dalle falde. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell'allegato 1.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 stabilisce specifici indirizzi in merito allo sviluppo agricolo della Regione che saranno, quindi, oggetto di valutazione ai fini del parere.

Ai fini dell'espressione del parere sulla idoneità dell'intervento con riferimento allo "*sviluppo agricolo della zona*", saranno valutati i seguenti elementi:

- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- gli sbocchi commerciali delle produzioni agricole previste nelle serre fotovoltaiche in progetto;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici.

C.1 Procedimento per il rilascio del parere.

Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra.

Il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di parere:

a) il progetto esecutivo della serra fotovoltaica;
b) la relazione agronomica, che dimostri, per la serra fotovoltaica in progetto, una capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) commerciabili di qualità superiore, a parità di condizioni e di superficie, a quelle conseguibili in campo aperto, e che fornisca tutti gli altri elementi

necessari alla valutazione, compreso la sussistenza a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica del requisito di attività connessa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come definita all'art. 1235 del codice civile.

Nel progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovranno essere, tra l'altro, indicati:

- la potenza nominale complessiva dell'impianto;
- il volume di investimenti previsto per la realizzazione della serra fotovoltaica, con distinzione degli investimenti riguardanti la copertura fotovoltaica;
- la dotazione di impianti tecnologici idonei ad assicurare produzioni di qualità ed il pieno rispetto dell'ambiente.

Il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

L'ombreggiamento indotto dall'impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura. Per tale finalità, i pannelli utilizzati per la copertura di serre devono inoltre possedere caratteristiche costruttive che prevedano il posizionamento delle celle fotovoltaiche in modo da assicurare una trasparenza del medesimo singolo pannello del 50%, uniformemente distribuita.

Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell'uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell'ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale. E' fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio provinciale un progetto che preveda una percentuale di copertura superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica.

Nella relazione agronomica dovranno essere indicati:

- il volume di affari derivante dall'attività agricola aziendale esercitata nell'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza;
- il volume di affari previsto dalla produzione di energia fotovoltaica che sarà realizzata a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica;
- il volume di affari previsto dall'attività agricola aziendale a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica (anno a regime dell'impianto fotovoltaico);
- le produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche che si intendono realizzare nella serra fotovoltaica con specificazione delle colture da praticare annualmente, dei relativi cicli colturali e dei parametri ambientali (temperatura, illuminazione, U.R., ventilazione, ecc.) che consentono di conseguire produzioni di qualità, nonché la compatibilità di tali parametri con le caratteristiche della serra fotovoltaica che si intende realizzare come indicate dalla ditta fornitrice della stessa;
- il potenziale produttivo agricolo posseduto dalla serra fotovoltaica rispetto alle sue caratteristiche progettuali, inteso come capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) di qualità;
- gli sbocchi di mercato attuali e attesi (analisi delle modalità e dei canali di commercializzazione) delle produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche previste nella serra fotovoltaica;
- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici;
- la professionalità posseduta dall'imprenditore nel comparto delle colture protette;
- eventuali incentivi erogati o concessi in caso di trasformazione di serre già esistenti in serre fotovoltaiche, con relativa normativa di riferimento e data di concessione/erogazione degli aiuti o, nel caso di nuove serre fotovoltaiche, eventuali incentivi concessi o che si intendono richiedere, con relativa normativa di riferimento.

Le serre fotovoltaiche autorizzate ai sensi della L.R. 19/86 ed in conformità alle disposizioni impartite con la presente circolare saranno oggetto di controlli a campione, allo scopo di verificare l'effettiva destinazione agricola delle stesse e il mantenimento delle condizioni che hanno determinato il parere favorevole. Eventuali dismissioni dei pannelli fotovoltaici in data precedente alla scadenza degli impegni assunti ai sensi della normativa incentivante la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere comunicate all'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Allegato 1 - Livello di illuminamento minimo della serra.

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD).

Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento medio (Em) in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento che si ha nello stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto (Ee).

Il paramento per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici (FMLDPV) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento (FMLDante).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica effettiva (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione:

$$LISF = \frac{FMLDPV}{FMLDante} \cdot 100$$

Il livello di illuminamento minimo della serra cosi definito deve essere uguale o maggiore del 75%, in modo uniforme su tutta la superficie interna della serra.

Allegato 8: D.G.R. n. 732 del 23/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 732

Modifica alla circolare n. 1/2012 criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 23/01/2012 è stata approvata la Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale'; pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 8/02/2012 e sul portale istituzionale www.regione.puglia.it;

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 riforma l'art. 2135 c.c., in particolare riguardo la qualifica di imprenditore agricolo, definito colui che "esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Il medesimo Decreto prevede, inoltre che "la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola".

Alla luce di quanto evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la seguente modifica alla Circolare n. 1/2012, come segue:

il primo capoverso del paragrafo C.1 'Procedimento per il rilascio del parere', che recita:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra"

è così modificato:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le società devono essere società agricole secondo le definizioni della vigente normativa di settore".

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta, ai sensi dell'art.4, comma4, lettera K della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di approvare la seguente modifica alla Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale', come segue:

  il primo capoverso del paragrafo C.1 'Procedimento per il rilascio del parere', che recita:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra"

è così modificato:

"Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le società devono essere società agricole secondo le definizioni della vigente normativa di settore";

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 790

Art. 12 L.R. 39/2011 Variazione al Bilancio di previsione 2012. Istituzione nuovi capitoli per Iscrizione fondi Ministeriali rivenienti dall'Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il Finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Assessore per il diritto allo Studio ed alla Formazione Professionale, prof.ssa Dott. Nichi Vendola, sulla base dell' istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Contabilità e AA.GG e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, espone quanto segue:

Il Decreto Legislativo 28/08/1997 n. 281 art. 2 comma 1 lettera b) ha disposto che la Conferenza Stato Regioni promuova e sancisca accordi tra Governo Regioni e Province Autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81, art. 11, comma 7, ha disposto che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, le risorse finanziarie di cui all'art.1 comma 7 bis della Legge 03/08/2007 n. 123 come introdotto dall'art. 2 comma 533 della Legge 24/12/2007 n. 244 vengano utilizzate secondo le priorità stabilite con accordo adottato in conferenza Stato Regione;

L'accordo tra Stato e Regioni sottoscritto ai sensi dell'art.11 DLgs 81, ha ritenuto opportuno procedere all'utilizzo delle predette risorse per promuovere attività, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura e della salute e sicurezza sul territorio nazionale.

La conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 Novembre 2008 ha sancito l'accordo inerente le attività promozionali in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di realizzare una campagna straordinaria di formazione.

Al punto 1 di tale accordo sono state stanziate per la Regione Puglia risorse finanziarie per il 2008 (repertorio atti n.226 del 20/11/2008) pari ad euro1.359.000,00.

Allo stesso titolo con Decreto del 17/12/2009 sono poi state assegnate ulteriori risorse pari ad euro631.000,00 e con successivo Decreto del 22/12/2010 ulteriori risorse per euro512.000,00.

Le risorse assegnate, per tale iniziativa, alla Regione Puglia sono pari complessivamente ad Euro 2.501.998,00.

A fronte di tale assegnazione la Regione Puglia ha assicurato un coofinanziamento pari ad euro579.149,40 a valere sui fondi di cui al capitolo 711021 di competenza dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione - Ufficio 1 Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro.

Le predette risorse risultano nella loro interezza già accreditate ed introitate nelle casse regionali al capitolo 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"così come di seguito indicato:

Allegato 9: Circolare del Dirigente del Servizio Agricoltura del 16/07/2012 prot. n. 56564

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 030 17 LUG. 2012 n° 56988

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

23 LUG. 2012

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 030 16/07/12 n° 56564

ai Dirigenti
Uffici Provinciali dell'Agricoltura
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
LORO SEDI

OGGETTO: DGR n. 107 del 23/01/2012 - Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale'.

Come noto, per la realizzazione di nuove serre è necessario acquisire il parere "*sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*", di cui all'art. 6 della L.R. 19/86, rilasciato da codesti Uffici provinciali. Il rilascio del 'parere favorevole' è condizionato all'esclusivo uso agricolo dei manufatti, secondo quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo, che recita: "*gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*".

Analoghi requisiti si ritrovano nella Circolare in oggetto, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 dell'8/02/2012 e già trasmessa a codesti Uffici, dov'è precisato che "*la finalità del parere dell'Ufficio competente del Servizio Agricoltura è quella di accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto*".

Pertanto, nel caso di richiesta di parere per la realizzazione di serre fotovoltaiche, la finalità del procedimento di competenza di codesti Uffici è duplice: valutare da un lato gli elementi specificati nella Circolare ai fini dell'espressione del parere sulla idoneità dell'intervento con riferimento allo "*sviluppo agricolo della zona*", dall'altro, la capacità agricola dell'area coperta in serra nei termini suindicati.

Andranno, altresì, attentamente valutate le argomentazioni e le documentazioni di carattere tecnico-scientifico atte a motivare, nella relazione agronomica, il superamento del limite della percentuale di copertura, fissato al 25%, in relazione alle produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche di qualità che si intendono realizzare.

Nel procedimento dovranno essere quindi presi in considerazione esclusivamente i suddetti elementi.

Infine, si ritiene utile evidenziare che con DGR n. 732 del 23/04/12 è stato modificato il primo capoverso del paragrafo C.1 'Procedimento per il rilascio del parere' della Circolare, come segue: "*Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le società devono essere società agricole secondo le definizioni della vigente normativa di settore*".

Il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e
Conoscenza in Agricoltura
(Dott. Luigi TROTTA)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe D'Onghia)

Italia 70121 Bari
Lung. Nazario Sauro, 45/47

Info
Tel [+39] 080.5405267
Fax [+39] 080.5405224
Mail g.donghia@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it

Allegato 10: Nota del dirigente del Servizio Agricoltura del 23/04/2015 prot. n. 31961

REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura

Trasmissione a mezzo posta
Elettronica certificata ai sensi
Dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 22/4/15 n° 3161

Al Dr. Domenico Vendola
Piazza Cavour, 32
70038 Terlizzi (Ba)

Oggetto: Richiesta parere: Autorizzazione istallazione serre ai sensi della L.R. 19/86 – LR 12 gennaio 2005, n. 1. "Società agricola Murgia Bio Oil s.r.l".

Si restituisce di seguito parere dell'Ufficio riguardante il procedimento in oggetto, in riferimento alla nota acquisita agli atti del Servizio al n. prot. 29488 del 14.04.2015.
Come noto, il parere favorevole *"sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona"*, di cui al c. 1, art. 6 della L.R. 19/86 per la realizzazione di nuove serre, da acquisire da parte dell'Ufficio provinciale competente di questo Servizio è *"connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione"* (c. 2, art. 6).
La finalità del parere dell'Ufficio provinciale competente è di accertare principalmente che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, di verificare che la superficie di terreno coperto della serra sia idoneo a sviluppare una capacità agricola, in termini di potenziale produttivo, superiore a quelle di pieno campo.
Premesso quanto sopra, e nella considerazione che dalla data della norma nuove coltivazioni e nuove politiche per lo sviluppo delle energie rinnovabili da fonte agricola sono state implementate nella programmazione dello sviluppo agricolo, l'attività proposta, finalizzata alla produzione di alghe a rapido accrescimento, a parere dello scrivente, non contrasta con il c. 1 dell'art. 2 della legge regionale, che considerata "serra", *"ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante"*, configurandosi come attività agricola finalizzata alla produzione e accrescimento di alghe - specie vegetali - fuori suolo.
La coltivazione di alghe quindi, benché non specificatamente contemplata al c. 1 dell'art. 2 della ridetta legge regionale, sicuramente può essere ricompresa - come pure precedentemente avvenuto per la produzione di funghi commestibili - nel quadro delle "produzione vegetali". Nel caso specifico, il ciclo di produzione di alghe ad accrescimento rapido, suddiviso in due fasi, una autotrofa e l'altra eterotrofa, è finalizzato alla produzione di biomassa ad alto contenuto lipidico configurandosi pienamente, pertanto, come attività agricola.
È appena il caso di far presente, da quanto riportato nella relazione dell'istante, che la natura agricola della fase di produzione del materiale vegetale debba considerarsi processo

Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura
Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405204 - Fax: 080 5409508
mail: l.trotta@regione.puglia.it - pec: ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it

produttivo separato e distinto da quella 'industriale' di estrazione meccanica dell'olio, da realizzarsi in ambiente distinto da quello della serra e quindi non oggetto di parere da parte dell'UPA.

Il Dirigente a i. dell'Ufficio
Dott. Luigi Trotta

Il Dirigente Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura
Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405204 - Fax: 080 5409508
mail: l.trotta@regione.puglia.it - pec: ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it

ALLA REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
UFFICIO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA
DI ……
Via _____
CAP _____ Città_____

Per il tramite del SUAP/SUE/Comune di _____

OGGETTO: Legge Regionale n° 19/86 - DISCIPLINA URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI SERRE.
Richiesta parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona.

Il/La sottoscritto/a _____ , nato/a a _____

il _____, e residente a _____ in via_____,

nella veste di titolare della ditta omonima C.F. _____, Partita I.V.A.

_____, o Rappresentante Legale della ditta _____

_____con sede legale a _____ in via _____,
Partita I.V.A._____; pec_____

c h i e d e

che gli venga rilasciato il parere di cui all'oggetto occorrente per la realizzazione/tresformazione di mq. _____di s erre i n z ona agricola i n agro di _____ _____, F oglio di Mappa n°_____, P articella/e n°_____ e stesa/e c omplessivamente Ha_____ da destinare alla produzione di _____

Luogo e Data _____ IL RICHIEDENTE

_____

Si allegano:

- N° 2 Elaborati progettuali in PDF, regolarmente timbrati e firmati da tecnico abilitato (disegni tecnici de lle ope re da r ealizzare, oppor tunamente quot ati e l ayouts i ndicanti, f ra l'altro, l'ubicazione "sul catastale", nonché l'indicazione dei materiali utilizzati per la copertura e per le pareti laterali. Qualora il formato degli elaborati sia superiore all'A3, dovranno essere trasmesse 2 copie in forma cartacea. Gli elaborati dovranno pervenire, con parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia dell'opera.
- Dimostrazione della disponibilità della fonte irrigua;
- Relazione tecnico-agronomica a firma di un Agronomo abilitato o figura equipollente contenente:
  1. Notizie relative all'azienda (generalità della Ditta, agro, località, ubicazione dei terreni;
  2. Superficie aziendale complessiva (insieme dei terreni condotti e coltivati a qualsiasi titolo);
  3. Destinazione produttiva, ordinamento colturale, produzioni;
  4. Eventuali strutture fondiarie esistenti;
  5. Finalità che si intendono conseguire;
  6. Conformità degli interventi con i piani e programmi di sviluppo rurale;
  7. Gli sbocchi commerciali delle produzioni, sia in filiera corta che lunga;
  8. La disponibilità della risorsa idrica della zona;
  9. Gli impatti socio economici nella zona.

- Per le serre fotovoltaiche è necessario allegare la documentazione prevista nella Circolare 1/2012 approvata con DGR 107/2012;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale sia dichiarata:
- - la regolare iscrizione alla Camera di Commercio (con indicazione della data di iscrizione e la tipologia di attività) nella sezione speciale riportando il numero REA
- Copia documento di riconoscimento